

N. 381

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LARIZZA, PAPPALARDO, MICELE,
DE LUCA Michele e PELELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Società cooperative tra professionisti

ONOREVOLI SENATORI. - La recente crisi economica ha avviato un ripensamento di carattere generale in materia di mercato del lavoro, rispetto al quale le novità legislative che si intendono introdurre hanno per certi versi l'effetto di produrre cambiamenti epocali. Cambiamenti che, ovviamente, non possono limitarsi alla flessibilizzazione del mercato del lavoro o all'agevolazione all'assunzione di lavoratori dipendenti, ma che devono inserirsi in un contesto di politiche di crescita e sviluppo dell'intero sistema produttivo italiano.

I processi di ristrutturazione e riorganizzazione nel settore industriale hanno prodotto importanti fuoriuscite dal processo lavorativo, fenomeno che ha coinvolto anche il settore dei servizi, con conseguente esubero di figure professionali, alcune obsolete, altre invece particolarmente interessanti ed importanti per la ripresa complessiva dell'economia italiana.

In questo processo di revisione legislativa - che per ciò che riguarda il lavoro subordinato presenta aspetti particolarmente innovativi - e di profonda trasformazione delle politiche economiche in Italia, non può non trovare spazio una ridefinizione delle regole che presidono lo svolgimento delle attività professionali.

L'esigenza di procedere ad una riforma della disciplina dedicata alle attività professionali investe, in primo luogo, il problema relativo alla realizzazione di forme di collaborazione e di associazione tra professionisti intellettuali che si qualificano principalmente in termini di specializzazione ed interdisciplinarietà e che siano capaci di rendere quanto più concorrenziale possibile la loro prestazione con quella degli altri professionisti europei.

In altre parole, si tratta di affrontare il problema concernente il divieto per coloro che esercitano «professioni protette» - di-

sposto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 - di costituire, esercitare o dirigere società, istituti, uffici, agenzie o enti i quali abbiano lo scopo di dare prestazioni di assistenza o consulenza di tipo professionale.

La crisi economica e soprattutto occupazionale, l'internazionalizzazione del settore terziario, l'orientamento consolidato dell'Unione europea volto ad eliminare i divieti, esistenti nei Paesi membri, che impediscano una libera ed efficace esplicazione delle attività professionali, sono tutti elementi che sollecitano una liberalizzazione dell'attività professionale in forma associata, attraverso una riforma legislativa che faccia ordine in questa materia e, nel contempo, preveda possibili forme di sostegno, tenuto conto del fatto che per gran parte dei casi alla formula associativa si rivolgeranno, per lo svolgimento dell'attività professionale, giovani intellettuali.

Per tali motivi si propone con questa proposta di legge una deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939 ai fini della costituzione di società cooperative tra professionisti.

La scelta della forma cooperativa appare la più idonea per consentire ai professionisti, soprattutto quelli giovani, di vivere l'esperienza professionale in forma associata attraverso l'esaltazione delle risorse umane e la partecipazione in forma paritaria al governo della società. La peculiarità del modello cooperativo, dove l'elemento personalistico della partecipazione prevale sugli altri elementi, in particolare quello della partecipazione alla formazione del capitale sociale, si presta, infatti, in modo particolare all'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali.

Inoltre, la recente introduzione della «piccola società cooperativa», di cui all'articolo 13 del decreto-legge 14 giugno 1995,

n. 232, e nelle successive reiterazioni di tale decreto, il cui numero minimo di soci corrisponde a cinque, ha rimosso una delle obiezioni più forti alla forma cooperativa ordi-

naria che, come è noto, prevedeva un numero minimo assoluto pari a nove, considerato troppo alto, perlomeno nella fase di avvio della società tra professionisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione, ragione ed oggetto sociale e regolamentazione della società cooperativa tra professionisti)

1. Alle società cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative, appartenenti al settore della produzione e lavoro, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, a condizione che i soci di tali cooperative non abbiano superato, in sede di costituzione della società, il trentaduesimo anno di età o abbiano aperto la partita IVA da non più di due anni.

2. La ragione sociale deve contenere l'indicazione di società cooperativa o di piccola società cooperativa tra professionisti.

3. L'oggetto sociale deve essere limitato alle attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione agli albi, elenchi o registri previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

4. Entro sessanta giorni dalla costituzione, copia dell'atto costitutivo con lo statuto è comunicato al Consiglio dell'ordine o del collegio professionale di iscrizione di ciascun socio e del luogo dove ha sede la società.

Art. 2.

(Svolgimento dell'attività professionale)

1. Gli ordini e i collegi professionali esercitano nei confronti degli iscritti che siano soci di società tra professionisti i poteri e le funzioni previste dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare, essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma societaria.

2. I soci devono svolgere la loro attività professionale per conto della società con la dovuta diligenza.

3. I professionisti soci devono fornire le loro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società, salvo diversa disposizione statutaria per specifiche prestazioni o attività.

Art. 3.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali. I contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

2. I contributi previdenziali soggettivi, dovuti in base al reddito, sono calcolati sul compenso corrisposto a ciascun socio, relativo all'attività lavorativa.

Art. 4.

(Incarico professionale)

1. L'incarico professionale, compreso il mandato per la difesa processuale, può essere conferito direttamente alla società oppure al singolo socio. L'incarico conferito al singolo socio estende i suoi effetti alla società.

2. Quando l'incarico è assunto dalla società cooperativa, la prestazione può essere svolta da ogni socio ad essa abilitato in deroga all'articolo 2232 del codice civile.

3. Le incompatibilità dei singoli soci, relative all'assunzione e all'espletamento dell'incarico, si estendono alla società.

Art. 5.

(Prestazione e tariffario)

1. Alle prestazioni fornite dalla società si applicano, per i compensi, le indennità e le

spese, le norme relative al contratto di prestazioni professionali e le tariffe della professione di chi ha eseguito la prestazione. Se la prestazione è eseguita da più soci, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo diverso accordo con i clienti.

Art. 6.

(Responsabilità civile ed assoggettamento al fallimento)

1. La responsabilità civile derivante dall'attività svolta, con i limiti previsti dall'articolo 2226 del codice civile, è a carico della società, in solido con i soci che hanno eseguito la prestazione, salvo la disciplina statutaria per i rapporti interni.

2. La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per la responsabilità civile e deve comunicarne i dati agli utenti che ne facciano richiesta. Il massimale deve essere superiore al volume d'affari complessivo dell'ultimo esercizio.

3. Le società cooperative fra professionisti non sono soggette al fallimento.

